

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 – 28845 DOMODOSSOLA (VB)

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

N. 1 in data 01/02/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE "CONVENZIONE CON PREFETTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA DI CITTADINI STRANIERI E RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO PER IL PERIODO DAL 01/02/2021 AL 31/01/2022"

Il giorno 01 febbraio 2020, alle ore 17.30, regolarmente convocata nei modi prescritti, si è riunita in VIDEOCONFERENZA DALLA SEDE LEGALE IN DOMODOSSOLA, VIA MIZZOCOLA 28, l'Assemblea del Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali – CISS - Ossola, in seduta pubblica di **SECONDA** convocazione, con la partecipazione dei seguenti Componenti:

Pres	Ass		Pres	Ass	
	X	ANTRONA SCHIERANCO SIMONA Claudio		X	MALESCO BARBAZZA Enrico
X		ANZOLA D'OSSOLA MELLONI Andrea FERRARIS Giada	X		MASERA BIANCHI Norma Angela POZZETTA Giancarlo (*)
	X	BACENO VICINI Andrea-Signorini Martina (*)	X		MONTECRETESE PUNCHIA Renato
	X	BANNIO ANZINO BONFADINI Pierfranco	X		MONTESCHENO RICCHI Dario
	X	BEURA CARDEZZA CARIGI Davide		X	PALLANZENO BLARDONE Giampaolo
	X	BOGNANCO VALENTINI Mauro Bonacci Davide (*)	X		PIEDIMULERA LANA Alessandro Bea Manuela (*)
X		BORGOMEZZAVALLE BELLOTTI Stefano	X		PREMIA BRAITO Fausto
	X	CALASCA CASTIGLIONE TIPALDI Silvia Cocchini Alba Rosa (*)	X		RE PATRITTI Massimo
X		CEPPO MORELLI GONSAGRA Giovanni GHIZZO Elisabetta	X		SANTA MARIA MAGGIORE COTTINI Claudio
	X	CRAVEGGIA GIOVANOLA Paolo		X	TOCENO FERRARIS Tiziano
	X	CREVOLADOSSOLA FERRONI Giorgio		X	TRASQUERA LINCIO Arturo
X		CRODO SAVOIA Ermanno		X	TRONTANO VISCARDI Renzo
X		DOMODOSSOLA PIZZI Fortunato Lucio		X	VANZONE CON SAN CARLO SONZOGNI Claudio
X		DRUOGNO ZANOLETTI Marco ANDREOLI Piergiacomo	X		VARZO STEFANETTI Bruno TIBONI Mauro (*)
	X	FORMAZZA PAPA BRUNA Piera	X		VILLADOSSOLA TOSCANI Bruno
X		MACUGNAGA GORSI Stefano TALARICO Vincenzo (*)	X		VILLETTE BALASSI Monica-Ramoni Rosanna (*)

(*) = SU DELEGA DEL SINDACO RECEPITA AGLI ATTI

PRESIEDE, ai sensi dell'art.6, comma quinto, dello Statuto consortile, il Presidente Fortunato Lucio PIZZI.

SONO PRESENTI: il Presidente del CDA Giorgio VANNI; il Direttore/Segretario Andrea LUX; il componente del CDA Raffaella Zoldan; il dipendente del C.I.S.S. Vincenzo BACCENETTI, delegato dal Direttore SocioAssistenziale alla materiale verbalizzazione della seduta. Il Presidente dà atto che l'Assemblea è validamente riunita in seduta di SECONDA convocazione in VIDEOCONFERENZA il 01/02/2021, ai sensi dell'art. 8, comma ottavo, dello Statuto consortile, come da Convocazione inviata ai Sindaci dei Comuni consorziati con Nota n.976 del 29.01.2021, trasmessa a mezzo PEC a tutti i Comuni consorziati e pervenuta in pari data ai destinatari. Si dà atto che la seduta di prima convocazione, fissata per le ore 10.00 del 29.01.2021, è stata dichiarata deserta, come da Verbale all'uopo redatto nel libro dei verbali dell'Assemblea consortile. Per la validità della seduta di seconda convocazione, ai sensi del vigente Statuto del C.I.S.S., è richiesta la presenza di un terzo dei Componenti (11 su 32), rappresentanti almeno 1/3 delle quote (34 su 103).

Il PRESIDENTE alle ore diciassette e minuti quarantacinque dichiara aperta la seduta.

Si procede, a cura del Direttore/Segretario con l'assistenza del verbalizzante, all'appello dei presenti. Si dà atto che è raggiunto il numero legale sia per Componenti (17) sia per quote (73).

Il PRESIDENTE pone quindi in discussione il PRIMO punto all'Ordine del Giorno:

APPROVAZIONE "CONVENZIONE CON PREFETTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA DI CITTADINI STRANIERI E RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO PER IL PERIODO PRESUNTO DAL 01/02/2021 AL 31/01/2022".

Il Presidente del CDA descrive l'attuale situazione relativa all'accoglienza dei cittadini stranieri presso il CISS Ossola ed il contenuto della Convenzione con la Prefettura relativamente al numero di soggetti che verranno presi in carico dall'Ente e dei posti che potrebbero venir destinati alla gestione di privati. Evidenzia che non è stata concessa l'esclusività di gestione al CISS Ossola ed è necessario approvare la Convenzione per il periodo dal 01.02.2021 al 31.01.2022.

Il Sindaco di Santa Maria Maggiore Claudio COTTINI interviene richiedendo un'integrazione alla Convenzione predisposta dalla Prefettura inserendo al fondo dell'Art. 2 una precisazione nella quale si evidenzia l'esclusione in eventuali inserimenti privatistici disposti dalla Prefettura dei Comuni che già ospitano cittadini stranieri e di quelli limitrofi e di pertinenza d'ambito.

Il Presidente del CDA chiarisce che nel corso degli incontri effettuati con il Prefetto lo stesso avrebbe fornito disponibilità ad esaminare una omogenea distribuzione sul territorio della collocazione dei cittadini stranieri pur non potendosi impegnare ad inserire un vincolo nella Convenzione.

Il Presidente dell'Assemblea conferma la dichiarazione del Presidente del CDA aggiungendo che la richiesta al Prefetto è stata riferita anche ad evitare la collocazione dei cittadini stranieri in quei territori che in passato hanno già accolto gli stessi in numero significativo.

Il Presidente del CDA propone di inserire nella lettera di accompagnamento della Convenzione alla Prefettura la richiesta di evitare l'utilizzo di ambiti territoriali nei quali sono già ospitati cittadini stranieri o lo siano stati in passato.

Il Sindaco di Santa Maria Maggiore Claudio COTTINI propone che tali precisazioni/richieste siano inserite anche nell'atto deliberativo secondo il seguente testo: "l'Assemblea dei Sindaci esprime congiuntamente l'opportunità che gli eventuali affidamenti ad operatori economici privati trovino collocazione nel territorio ossolano escludendo i Comuni che già ospitano strutture per migranti (CAS, SIPROIMI e gruppi appartamento) e quelli loro limitrofi di ambito omogeneo, come pure escludendo quelli che per molti anni già hanno ospitato quote significative di migranti".

Il rappresentante del Comune di Varzo Mauro TIBONI propone due votazioni separate, una per l'approvazione della Convenzione ed una per l'inserimento nella Deliberazione di Assemblea della precisazione/richiesta proposta dal Sindaco di Santa Maria Maggiore.

Dopo altri numerosi interventi, tutti concordi nei contenuti e nella procedura, il Presidente dell'Assemblea pone ai voti l'inserimento in Deliberazione proposta dal Sindaco di Santa Maria Maggiore per l'approvazione.

L'ASSEMBLEA

All'unanimità dei voti resi per appello,

DELIBERA

DI APPROVARE l'inserimento in Deliberazione della specificazione/richiesta da porre all'attenzione della Prefettura: "l'Assemblea dei Sindaci esprime congiuntamente l'opportunità che gli eventuali affidamenti ad operatori economici privati trovino collocazione nel territorio ossolano escludendo i Comuni che già ospitano strutture per migranti (CAS, SIPROIMI e gruppi appartamento) e quelli loro limitrofi di ambito omogeneo, come pure escludendo quelli che per molti anni già hanno ospitato quote significative di migranti"

Il Presidente invita i presenti a votare l'immediata esecutività del provvedimento e,

L'ASSEMBLEA

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con votazione unanime espressa per appello;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Presidente dell'Assemblea Fortunato Lucio PIZZI mette quindi in votazione il PRIMO punto all'ordine del giorno

L'ASSEMBLEA

All'unanimità dei voti resi per appello,

DELIBERA

DI APPROVARE la "CONVENZIONE CON PREFETTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA DI CITTADINI STRANIERI E RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO PER IL PERIODO PRESUNTO DAL 01/02/2021 AL 31/01/2022".

Il Presidente invita i presenti a votare l'immediata esecutività del provvedimento e,

L'ASSEMBLEA

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con votazione unanime espressa per appello;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il sottoscritto Direttore esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto deliberativo, in relazione alle proprie competenze.



La seduta viene tolta alle ore diciotto e minuti ventotto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO
(Andrea LUX)

IL PRESIDENTE
(Fortunato Lucio PIZZI)

4 MAR 2021

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA CHE COPIA DEL PRESENTE ATTO E' STATA POSTA IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.I.S.S. E VI E' RIMASTA AFFISSA PER GIORNI QUINDICI, ai sensi art. 124 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL SEGRETARIO
(Andrea LUX)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO
(Andrea LUX)



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA
DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, TEMPORANEAMENTE
PRESENTI SUL TERRITORIO, PER IL PERIODO PRESUNTO DAL 1/2/2021 AL 31/1/2022**

Tra

la **Prefettura - Ufficio territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola** (c.f. 93014250034), nella persona del Vice Prefetto Vicario, dott. Gaetano Losa

e

i Comuni di Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Baceno, Bannio Anzino, Beura Cardezza, Bognanco, Borgomezzavalle, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Formazza, Macugnaga, Malesco, Masera, Montecrestese, Montescheno, Pallanzeno, Piedimulera, Premia, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Trasquera, Trontano, Vanzone con San Carlo, Varzo, Villadossola, Villette, rappresentati dal **Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali - C.I.S.S. Ossola** (c.f. 01606830030), con sede legale in Domodossola (VB), Via Mizzoccola n. 28, nella persona del legale rappresentante - il Presidente dott. Giorgio Vanni;

Visto il D.L. 30/10/1995, n. 451, convertito in legge 29/12/1995, n. 563;

Vista la Legge 30/12/1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, adottato con Decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2/1/1996, il quale all'art. 3 prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari, possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto il D.L. 4/10/2018, n. 113, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale ed immigrazione, convertito con modificazioni dalla Legge 1/12/2018, n. 132;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno - prot. n. 14801 del 20/11/2018, con il quale è stato approvato lo schema di capitolato di gara d'appalto, con i relativi allegati, per la fornitura di beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli artt. 6, 8 commi 2, 9 e 11 del D.Lgs. n. 142/2015, al fine di assicurare livelli uniformi di accoglienza nel territorio nazionale, in relazione alla peculiarità di ciascuna tipologia di centro;

Vista la direttiva del Ministro dell'Interno in data 23/7/2018, con la quale sono state definite le linee di azione in materia di accoglienza per i richiedenti asilo;

Vista la ministeriale prot. n. 14810 in data 20/11/2018, con la quale è stato trasmesso il nuovo schema di capitolato d'appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione ed al



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola

funzionamento dei centri di prima accoglienza, registrato alla Corte dei Conti in data 10/12/2018;

Dato atto che il nuovo capitolato d'appalto, al fine di realizzare l'ottimizzazione e la razionalizzazione dei servizi di accoglienza, ha rimodulato i modelli prestazionali, differenziandoli in ragione delle dimensioni e delle tipologie dei centri, a seconda che la procedura di gara sia rivolta ad un'offerta di posti in piccole strutture, ovvero in strutture di medio-grandi dimensioni, a seconda delle differenti esigenze del territorio;

Rilevato che i distinti schemi disciplinari di gara di cui al predetto capitolato sono corredati da specifiche tecniche dei servizi prestazionali, dalla struttura dell'offerta e dei criteri di valutazione, oltre che dalla stima dei costi medi di riferimento per la determinazione delle basi d'asta, al fine di uniformare l'attività delle stazioni appaltanti;

Considerato che per il periodo 26/4/2019-30/4/2020 e successive proroghe fino al 31/1/2021 il C.I.S.S. Ossola è risultato affidatario del servizio in argomento, per complessivi n. 110 posti;

Vista la nota n. 11668 del 23/12/2020 con la quale il C.I.S.S. Ossola comunica che l'Assemblea dei comuni dello stesso Consorzio ha confermato di aderire ad una nuova convenzione, limitando la disponibilità ad accogliere non più di n. 70 richiedenti protezione internazionale in strutture site presso i sopraindicati Comuni, con un ridimensionamento, pertanto, di n. 40 posti rispetto alla vigente convenzione;

Dato atto che la capacità ricettiva massima dei centri di accoglienza straordinaria messi attualmente a disposizione dal C.I.S.S. Ossola è pari a n. 68 posti, come di seguito indicato:

- Trontano – centro collettivo in Via Ronco n. 2, denominata "Casa Rosa": n. 39 posti;
- Craveggia – centro collettivo in Via Collegio Borgnis n.5: n. 25 posti;
- Villadossola – unità abitativa in Via Daronzo n. 4: n. 4 posti;

Considerato che, pertanto, i restanti n. 2 posti saranno assicurati dal C.I.S.S. Ossola presso unità abitative da mettere a disposizione su richiesta di eventuali ed ulteriori esigenze di accoglienza da parte della Prefettura;

Rilevato che, a fronte della diminuzione di n. 40 persone da accogliere per le rappresentate esigenze, la Prefettura si riserva la possibilità di affidare ad operatori economici i servizi di accoglienza in argomento, presso strutture ubicate nell'ambito dei territori dei comuni facenti parte dello stesso Consorzio, fino alla concorrenza di n. 40 posti;

Considerato che per l'espletamento del servizio in questione il vigente capitolato ministeriale prevede all'allegato "B" le stime dei costi medi *pro capite/pro die* di riferimento in relazione alle tipologie delle strutture di accoglienza:

1. Strutture di cui all'art. 1 – comma 2 – lettera a (centri costituiti da singole unità abitative): € 21,35 totale giornaliero;
2. Strutture di cui all'art. 1 – comma 2 – lettera b (centri collettivi con capienza massima fino a 50 posti): € 26,35 totale giornaliero;

Ritenuto, pertanto, che il costo massimo presunto del servizio in oggetto ammonterà a:

- Anno 2021 (dal 1/2/2021 al 31/12/2021, per n. 334 giorni):
 - o € 563.257,60 per l'accoglienza presso centri collettivi;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola

- o € 42.785,40 per l'accoglienza presso unità abitative;
- Anno 2022 (dal 1/1/2022 al 31/1/2022, per n. 31 giorni):
 - o € 52.278,40 per l'accoglienza presso centri collettivi;
 - o € 3.971,10 per l'accoglienza presso unità abitative;
 - Per totali € 662.292,50 per la durata della vigente convenzione;

Considerato che le surrichiamate disposizioni ministeriali consentono di rinnovare per un periodo massimo di ulteriori n. 12 mesi la durata delle convenzioni per l'affidamento del servizio in questione;

Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio in argomento al "Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali - C.I.S.S. Ossola", fino a complessivi n. 70 posti di accoglienza, presso le strutture site nei comuni di competenza territoriale dello stesso Consorzio, per il periodo 1/2/2021 - 31/1/2022;

Evidenziato, al riguardo, che la Prefettura provvederà a rimborsare sulla base di dettagliate rendicontazioni, esclusivamente le spese sostenute per la gestione del predetto servizio, nella misura massima sopraindicata, in relazione alla tipologia della struttura presso cui saranno accolti i richiedenti protezione internazionale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Soggetti

La presente convenzione viene stipulata tra la Prefettura - U.t.G. del Verbano Cusio Ossola (di seguito Prefettura) e il "Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali - C.I.S.S. Ossola", con sede legale in Domodossola (VB), Via Mizzoccola n. 28 - c.f. 01606830030, (di seguito Gestore), al fine di prestare attività di prima accoglienza ed assistenza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale temporaneamente presenti sul territorio.

Articolo 2

Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto la disponibilità massima di n. 70 posti di accoglienza nelle strutture che il Gestore si impegna ad individuare nei comuni di competenza territoriale dello stesso Consorzio, per l'espletamento del servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.

Il Gestore si impegna a offrire, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, i servizi e le forniture, oggetto dei capitolati e delle specifiche tecniche integrative, che si uniscono alla presente convenzione per formarne parte integrante.

Il Gestore si impegna, altresì, ad effettuare le operazioni di trasporto dei cittadini stranieri assegnati a questa provincia presso le strutture gestite dal Consorzio stesso e dalle strutture di accoglienza alla Questura ed alla sede della commissione territoriale per la protezione internazionale, nonché eventuali successivi spostamenti che si rendessero necessari su richiesta della Prefettura.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola

Il Gestore s'impegna a comunicare tempestivamente l'avvenuto allontanamento del soggetto ospitato alla Questura ed alla Prefettura.

La Prefettura si riserva la possibilità di affidare ad operatori economici i servizi di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, presso strutture ubicate nell'ambito dei territori dei comuni facenti parte dello stesso Consorzio, fino alla concorrenza di n. 40 posti.

Articolo 3

Durata

Gli effetti della presente convenzione avranno decorrenza dal 1° febbraio 2021 e termine presunto il 31 gennaio 2022, oltre ad eventuali rinnovi che si rendessero necessari, fermo restando la permanenza degli ospiti in ottemperanza alle recenti disposizioni normative nonché alle direttive impartite dal Ministero dell'Interno e fatta salva pertanto la facoltà della Prefettura di cessazione anticipata senza oneri al venir meno delle esigenze.

Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di prima accoglienza indicati all'articolo 2, la convenzione si intenderà conclusa alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione da parte della Prefettura.

Articolo 4

Attivazione posti di accoglienza

Il Gestore si impegna ad informare tempestivamente la Prefettura dell'avvio dei posti di accoglienza, con comunicazione scritta, indicante la sede, il numero di posti, la data di avvio, dando assicurazione dell'esistenza dei requisiti di agibilità e di abitabilità degli immobili.

Articolo 5

Determinazione dell'importo della convenzione

Per i posti messi a disposizione dal Gestore, la Prefettura provvederà a rimborsare, sulla base di dettagliate rendicontazioni, esclusivamente le spese sostenute per la gestione del predetto servizio, nelle misure di seguito indicate, previo apposito accreditamento delle risorse sui capitoli di contabilità, da parte del Ministero dell'Interno:

1. Strutture di cui all'art. 1 – comma 2 – lettera a (centri costituiti da singole unità abitative con capienza massima di 50 posti): € 21,35 totale giornaliero;
2. Strutture di cui all'art. 1 – comma 2 – lettera b (centri collettivi con capienza massima fino a 50 posti): € 26,35 totale giornaliero.

Pertanto, il valore presunto della presente convenzione è di € 662.292,50 (*seicentosessantaduemiladuecentonovantadue/50*), determinato dal prodotto dei posti disponibili in ciascuna tipologia di struttura (n. 64 nei centri collettivi e n. 6 nelle singole unità abitative), per n. 365 giorni (periodo presunto dell'affidamento del servizio), per la quota di rimborso massimo di € 21,35 *pro capite/pro die* per l'accoglienza in singole unità abitative ed 26,35 *pro capite/pro die* per l'accoglienza presso centri collettivi.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola

Articolo 6 Pagamenti

La Prefettura provvederà al pagamento degli oneri economici connessi all'attuazione della presente convenzione tenuto conto delle disposizioni che regolano le procedure dei pagamenti delle spese a carico delle Amministrazioni statali (quali verifica degli inadempimenti tributari, D.U.R.C, ecc.) nei limiti delle risorse assegnate.

La Prefettura liquiderà, dietro presentazione di fattura o documento equipollente, con cadenza mensile o, se più breve, al termine del soggiorno, le prestazioni oggetto della presente convenzione, corredata dalla documentazione giustificativa prevista dalle vigenti disposizioni ministeriali in materia, come indicato all'art. 7 della presente convenzione.

La liquidazione del corrispettivo avverrà in base alle effettive presenze riportate nel registro secondo il costo *pro capite/pro die* indicato nel precedente art. 5.

I pagamenti mensili verranno effettuati, di regola, a trenta giorni dalla data di ricezione del documento contabile sopra menzionato, fermo restando la disponibilità di fondi da parte del Ministero dell'Interno.

Articolo 7 Obblighi di rendicontazione

In attuazione di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell'art. 13 ter del D.L. n. 50/2017, fermo restando gli obblighi di rendicontazione già previsti, le fatture per la liquidazione del corrispettivo agli aggiudicatari dei servizi di accoglienza dovranno essere corredate dalla documentazione giustificativa della spesa e, in ogni caso, da:

- rendiconto dei costi sostenuti;
- registro delle presenze degli ospiti;
- copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista, impiegato nel servizio;
- fogli firma mensile di tutte le tipologie di dipendenti impegnati e copia delle relative buste paga;
- rendiconto dei pasti ordinati e consegnati;
- rendiconto dei beni forniti quali vestiario, kit di primo ingresso, schede telefoniche al primo ingresso;
- copia del registro di *pocket money*, firmato dagli ospiti, con l'indicazione del nome e cognome degli stessi, della data dell'erogazione e dell'importo erogato. Il registro dovrà essere timbrato e firmato dall'aggiudicatario;
- copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
- elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
- fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con i fornitori.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola

Articolo 8

Monitoraggio e controllo

La Prefettura si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni.

È fatto comunque obbligo al Gestore di trasmettere giornalmente alla Prefettura l'elenco nominativo degli ospiti effettivamente presenti nella struttura, al fine di consentire i previsti controlli di legge da parte della Questura nonché quelli amministrativo-contabili per i pagamenti di cui all'articolo precedente.

Il Gestore provvederà mensilmente ad inoltrare alla Prefettura una relazione sullo stato di attuazione della presente convenzione.

Articolo 9

Responsabilità

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 196/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 11

Prescrizioni

La presente convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti e oneri previsti dalla stessa convenzione e dalle norme di legge; in particolar modo la struttura utilizzata dovrà essere conforme alle vigenti norme riguardanti la prevenzione incendi, i requisiti igienico-sanitari e la Legge 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Articolo 12

Recesso

La Prefettura si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero nel caso di cessate esigenze.

Nulla è dovuto, in tal caso, al Gestore se non per la parte che abbia già avuto esecuzione.

Articolo 13

Risoluzione



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola

La Prefettura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione per grave inadempienza, previo semplice avviso.

Articolo 14

Copertura assicurativa

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, il Gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa. Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti sono a totale carico del Gestore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Verbania, _____

Firmato da:
GAETANO LOSA
Codice fiscale: TINIT-LSOGTN66R11C495Z
Valido da: 21-10-2020 09:39:02 a: 22-10-2023 09:39:02
Certificato emesso da: TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA, Telecom Italia Trust Technologies S.r.l., IT
Ritiro temporale: 'SigningTime': 26-01-2021 13:55:32
Approva il documento

Prefettura – U.t.G. del Verbano Cusio Ossola

Il Vice Prefetto Vicario – dott. Gaetano Losa: *firma apposta in forma digitale*

Il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali – C.I.S.S. Ossola

Il Presidente – dott. Giorgio Vanni: *firma apposta in forma digitale*